

Sospensione e opposizione relativa alla pignorabilità di beni ed agli atti esecutivi: nella disciplina in vigore fino al 01.07.1999 assolutamente improponibile la domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che ne riconosca e tuteli il fondamento

*Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza (CAS) n. 212
del 9 aprile 1999*

Presidente: Bile, Relatore: Finocchiaro

RISCOSSIONE - Sospensione - Organo competente - Intendente di finanza - Competenza del giudice ordinario o del giudice tributario - Esclusione - Contro la mancata sospensione da parte dell'Intendente di finanza le posizioni del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità - Conseguenze (nel caso di specie) - Mancata sospensione dell'esecuzione forzata di beni costituiti in fondo patrimoniale (ex art. 167 CC) per l'inapplicabilità alla procedura esattoriale dell'art. 615 CPC - Inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione con il quale si chiedi la determinazione del giudice avente giurisdizione a provvedere in tema di esecuzione esattoriale sull'opposizione all'esecuzione (di beni non aggredibili ex art. 170 CC) di cui all'art. 615 CPC poiché l'art. 54 del DPR 29/09/1973, n. 602 esclude l'ammissibilità di tale opposizione

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite Civili, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco Bile (Primo Presidente), Dott. Alfio Finocchiaro (Relatore), Dott. Mario Corda (Presidente di Sezione), Dott. Francesco Amirante (Presidente di Sezione), Dott. Gaetano Garofalo, Dott. Giuseppe Ianniruberto, Dott. Francesco Cristarella Orestano, Dott. Giovanni Prestipino, Dott. Francesco Sabatini (Consiglieri) ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato G.R., che lo rappresenta e difende unitariamente all'avvocato M.R.D. per giusta delega a margine del ricorso; *(ricorrente)*

contro

Amministrazione Finanziaria dello Stato-Direzione Regionale delle Entrate per il Trentino Alto Adige, Sezione Staccata di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, *ope legis*;

(controricorrente)

nonché contro

Concessionaria dei servizi riscossione tributi;

(intimata)

per regolamento preventivo in giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 792/96 del Pretore di Bolzano, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01.10.1998 dal Consigliere Dott. Alfio Finocchiaro;

udito l'Avvocato G.R. per il ricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco Morozzo della Rocca che ha concluso per l'accoglimento in via principale del primo motivo del ricorso, in via subordinata solleva questione di illegittimità costituzionale art. 53 D.P.R. 602/73 in relazione al secondo comma art. 615 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 Costituzionale.

Svolgimento del processo

Il 21 marzo 1996 il Concessionario Servizi Riscossione Tributi di Bolzano consegnava a L.D. avviso di vendita ex art. 81 e ss. D.P.R. n. 602 del 1973, di 4/18 della p.m. 27 p.e. 868 c.c. G.M. di Bolzano di asserita sua proprietà "con costituzione di un fondo patrimoniale a favore della famiglia", per un credito IVA, quale socio dell'impresa di costruzione A..

Il D. proponeva opposizione all'esecuzione al Pretore di Bolzano ex art. 615 c.p.c., deducendo la non assoggettabilità ad esecuzione dei beni per essere gli stessi costituiti in fondo patrimoniale e chiedendo la sospensione dell'esecuzione.

Il Pretore rigettava l'istanza di sospensione per l'inapplicabilità alla procedura esattoriale dell'art. 615 c.p.c. e rinviava ad altra udienza.

Successivamente il Coordinatore della sezione staccata della direzione delle entrate di Bolzano rigettava il ricorso proposto dallo stesso D. per ottenere la sospensione dell'esecuzione pendente avanti il Pretore, non sussistendo il divieto di esecuzione sugli immobili sottoposti al regime del patrimonio familiare.

Avverso tale decisione, l'esecutato ricorreva ex art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992 alla Commissione tributaria provinciale di Bolzano, la quale concludeva per l'inammissibilità dell'istanza di sospensione sulla base del rilievo che l'atto del quale si chiedeva la sospensione (avviso di vendita) non rientrava tra quelli impugnabili innanzi alle commissioni tributarie e, quindi, neanche fra quelli per i quali è possibile chiedere la sospensione della riscossione.

Il D. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione con il quale chiede che questa "Corte, ove non ritenesse di potere decidere tosto nel merito ex art. 384 c.p.c., statuisca sulla giurisdizione, determinando, ex art. 382 c.p.c., il giudice competente a giudicare sulla sospensione dell'esecuzione e sul merito della causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per l'inesecutabilità dei beni subastati ex art. 170 cc., di cui al procedimento 792/96C del Pretore di Bolzano dia i provvedimenti del caso ed, in fallanza, rimetta gli atti alla Corte costituzionale in merito all'incostituzionalità dell'art. 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per violazione degli artt. 24 e 113, salvo altri, della Costituzione".

Ha resistito con controricorso l'Amministrazione finanziaria dello Stato-Direzione regionale delle Entrate per il Trentino Alto Adige.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, sulla base delle considera-

zioni che seguono.

Rileva, innanzitutto, il Collegio che non può accogliere la tesi sostenuta in via principale dal Procuratore Generale nel corso della discussione e tendente ad affermare, in via di interpretazione sistematica dell'evoluzione del sistema, l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anche in tema di esecuzione esattoriale e, quindi, la giurisdizione in proposito del giudice dell'esecuzione.

Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, attualmente in vigore, malgrado la riforma del contenzioso tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, non ammettono contro gli atti esecutivi dell'esattore le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 c.p.c. e non consentono di potere accedere all'interpretazione suggerita.

È poi da ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata dallo stesso Procuratore Generale e dal ricorrente dell'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 in relazione al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., per contrasto con gli artt. 24 e 113 cost., soccorrendo, in tale conclusione, le molteplici pronunce delle Corti costituzionali (n. 63 del 1982; n. 288 del 1986; n. 457 del 1991), le quali hanno osservato che la tutela cautelare non costituisce elemento essenziale del potere giurisdizionale, rilevando altresì che contro gli atti dell'esattore il contribuente è tutelato oltre che dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza dall'iscrizione soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio (Corte cost. n. 428 del 1987).

Il mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente alle richiamate pronunce, con l'art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non è idoneo a mutare le raggiunte conclusioni: la previsione di un potere di sospensione dell'atto impugnato da parte delle commissioni tributarie provinciali, in relazione a controversie alle stesse devolute, non consente di ritenere, di per ciò solo, l'incostituzionalità delle disposizioni che l'esercizio di un siffatto potere non consentono negando addirittura la configurabilità di una posizione soggettiva da fare valere in via ordinaria.

Né a diverse conclusioni può giungersi facendo leva su recenti pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità di norme che negavano la sospensione cautelare per la riscossione di crediti non tributari, per i quali era richiamata la normativa sulla riscossione delle imposte dirette e quindi gli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 (Corte cost. n. 318 e 437 del 1995), dal momento che la Corte, con le richiamate sentenze, ha mostrato chiaramente l'intenzione di non incidere sul sistema di esazione dei tributi, fondando le varie decisioni

proprio sulla natura civilistica dei crediti contestati, ai quali - nonostante l'identico regime di recupero coattivo - non risultano interamente estensibili i principi relativi alla riscossione di imposte e tasse.

Passando all'esame del merito della questione è da ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il divieto per il contribuente di proporre, in pendenza di esecuzione esattoriale a suo carico, le opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c., essendogli consentita solo l'azione risarcitoria dopo la conclusione della procedura, comporta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per denunciare la nullità di atti di detta esecuzione non *ex post*, a fondamento di richieste di danno, ma durante il corso della esecuzione stessa ed al fine di sentire negare la legittimità (Cass. 21 novembre 1984 n. 5943; Cass. 15 ottobre 1983 n. 6040; Cass. 14 maggio 1987 n. 4438; Cass. 19 dicembre 1990 n. 12032; Cass. 8 marzo 1993 n. 2755).

Con riferimento, poi, all'istanza di sospensione dell'esecuzione o di adozione di altre analoghe misure cautelari, la giurisprudenza è parimenti costante nell'enunciazione del principio secondo cui deve essere affermato il difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il potere di provvedere in proposito spetta esclusivamente in via amministrativa all'intendenze di finanza (contro le cui determinazioni le posizioni del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità) (Cass. 20 gennaio 1987 n. 461; Cass. 5 ottobre 1987 n. 7423; Cass. 25 ottobre 1989 n. 4342).

Ritiene il Collegio che la richiamata giurisprudenza debba essere armonizzata con quella ormai pacificata formatasi successivamente al 1987 e per la quale è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora le contestazioni del ricorrente siano limitate al rilievo della cosiddetta improponibilità assoluta della domanda, sotto il profilo della carenza, nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione (Cass. 15 giugno 1987 n. 5256; Cass. 23 dicembre 1988 n. 7022; Cass. 9 novembre 1992 n. 12078; Cass. 7 gennaio 1993 n. 66; Cass. 22 maggio 1995 n. 5605; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10376).

Nella specie, poiché l'ordinamento non riconosce al contribuente il potere di proporre, nell'ambito di un'ese-

cuzione esattoriale cui lo stesso sia soggetto, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., si è in presenza di una ipotesi di improponibilità assoluta della domanda, con la conseguenza che ove tale questione sia proposta con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione lo stesso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di questione attinente al merito e non alla giurisdizione.

Dal momento, poi, che il potere di statuire in via provvisoria e cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sussiste solo nell'ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali (Cass. 8 agosto 1989 n. 3660; Cass. 29 novembre 1993 n. 11812; Cass. 14 febbraio 1994, n. 1435; Cass. 5 agosto 1994 n. 7262; Cass. 10 ottobre 1994 n. 8276), l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione sulla domanda di opposizione all'esecuzione comporta la consequenziale declaratoria di inammissibilità dello stesso; con riferimento alla sospensione dell'esecuzione, proposta nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Conclusivamente, si deve quindi ritenere che è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale si chieda la determinazione del giudice avente giurisdizione a provvedere, in tema di esecuzione esattoriale, sull'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., poiché l'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nell'escludere l'ammissibilità di tale opposizione, configura una fattispecie di improponibilità assoluta della domanda, per carenza, nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, che attiene al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione, con la conseguenza che tale inammissibilità si estende anche alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla sospensione cautelare richiesta in tale giudizio di opposizione, dal momento che la giurisdizione su tale sospensione presuppone la giurisdizione di un giudice sull'opposizione e questa interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 cost.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione fra le parti delle spese di questa fase di giudizio;

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese di questa fase di giudizio.